

**REGOLAMENTO SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI
REGOLAMENTI O ALLE ORDINANZE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 25.05.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 13.07.2007

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI
- ART. 3 SOGGETTI ACCERTATORI
- ART. 4 PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
- ART. 5 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL P.V.A. DELLA VIOLAZIONE
- ART. 6 PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI O AUDIZIONE PERSONALE
- ART. 7 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- ART. 8 COMPETENZE INTERNE
- ART. 9 COMPETENZA ESTERNA ALL'EMANAZIONE DI ORDINANZE-INGIUNZIONE
- ART. 10 ORDINANZA – INGIUNZIONE
- ART. 11 TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA – INGIUNZIONE
- ART. 12 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
- ART. 13 PAGAMENTO RATEALE
- ART. 14 RICORSO IN OPPOSIZIONE
- ART. 15 ESECUZIONI DELLE SANZIONI
- ART. 16 RINVIO
- ART. 17 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi del comune, salvo che sia diversamente stabilito da altre norme statali e regionali.

Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contigibili ed urgenti.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

L'Amministrazione comunale ha il potere di prevedere, quando consentito dalla legge, adeguate sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze o regolamenti.

In mancanza di sanzioni specificamente previste ed autorizzate dalla legge, richiamate nei singoli regolamenti o nelle ordinanze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria generale di cui all'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000, e dunque da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

ART. 3

SOGGETTI ACCERTATORI

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L.689/1981, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a violazioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia locale e dall'ufficio tecnico comunale.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 4

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

La violazione di un regolamento o di un'ordinanza comunale per cui sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione dell'ente e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della L.689/1981 e degli eventuali obbligati in solido, ove queste siano immediatamente rilevabili;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione al trasgressore o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro i termini di cui al successivo articolo 6;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata, ove essi siano presenti e consenzienti.

Qualora la violazione viene commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (L.689/1981, art.5), per ciascuna di esse deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore sia assente, o si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

ART. 5

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

La contestazione non è immediata quando il processo verbale di accertamento viene compilato in assenza del trasgressore, o quando questo si rifiuta di sottoscriverlo.

Se la contestazione per uno o più dei responsabili non avviene immediatamente, gli uffici competenti procedono all'identificazione del trasgressore con ogni mezzo consentito dalla legge. Una volta identificato il trasgressore, o presunto tale, l'ufficio procedente provvede alla contestazione della violazione. A tal fine, gli estremi della violazione devono essere notificati -ai residenti nel territorio della Repubblica- entro il termine di novanta giorni e ai residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla data del processo verbale di accertamento.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione successiva si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 6

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI O AUDIZIONE PERSONALE

Il trasgressore ha facoltà di depositare, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento immediato o dalla data di notificazione delle contestazione successiva, documenti e dichiarazioni utili al chiarimento della sua posizione.

Il trasgressore ha altresì la facoltà di chiedere, entro lo stesso termine, di essere sentito personalmente. Qualora l'audizione diretta non avvenga, per motivi organizzativi e senza la colpa del trasgressore, entro il termine utile per il pagamento in misura ridotta, il procedimento è sospeso ed i termini riprendono a decorrere dopo l'audizione del trasgressore.

Il Responsabile del servizio di cui al primo comma dell'art. 8 può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

ART. 7

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta, effettuato entro il termine utile, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di avvenuta presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento comunicato all'interessato, dichiarerà la sopravvenuta improcedibilità dell'ulteriore iter sanzionatorio.

Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento comunicato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità della documentazione pervenuta.

Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 8

COMPETENZE INTERNE

Il Responsabile dell'ufficio interessato per materia, secondo la suddivisione interna delle competenze adottata dal comune di Villa Guardia, è l'autorità competente a ricevere dal verbalizzante il processo verbale di accertamento, ad esaminare gli scritti difensivi eventualmente fatti pervenire, a procedere all'audizione del trasgressore, nonché ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione degli atti.

Nell'ipotesi del sovrapporsi di competenze concorrenti, vale la competenza residuale del Responsabile dell'ufficio di Polizia locale.

ART. 9

COMPETENZA ESTERNA ALL'EMANAZIONE DI ORDINANZE-INGIUNZIONE

Quando la legge prevede che, pur spettando al comune la fase dell'accertamento, la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa spetti ad un'autorità diversa, la documentazione relativa alla fase dell'accertamento e della contestazione viene

immediatamente inoltrata dal comune di Villa Guardia all'organo via via competente.

ART. 10

ORDINANZA - INGIUNZIONE

Fatte salve le ipotesi di connessione oggettiva con un reato, di cui all'art. 24 della L.689/1981, qualora non risulti effettuato entro il termine utile il pagamento in misura ridotta, il Responsabile del servizio interessato, sentiti i trasgressori ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti eventualmente fatti pervenire, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali, e ne ingiunge il pagamento -insieme con le spese del procedimento- all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Al fine di consentire la precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi utili alla determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, può farsi riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi, da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato nonché dagli ulteriori elementi a diretta conoscenza del comune.

ART. 11

TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE

L'ordinanza - ingiunzione viene emessa entro novanta giorni dallo scadere del termine utile per il pagamento in misura ridotta. Di essa viene disposta l'immediata notificazione al trasgressore.

ART. 12

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della L. 689/1981.

ART. 13

PAGAMENTO RATEALE

Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate può essere ammesso, ai sensi dell'art. 26 della L.689/1981, al pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza-ingiunzione.

La richiesta di rateazione deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza.

Le rate mensili possono essere previste in un numero variabile tra tre e trenta; l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a quindici euro mensili. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

ART. 14

RICORSO IN OPPOSIZIONE

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammesso ricorso in opposizione, avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nei modi ed entro i termini di cui agli artt. 22 e seguenti della L.689/1981.

ART. 15

ESECUZIONI DELLE SANZIONI

Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato, il comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 24.11.1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante la materia di cui in oggetto ed entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

INDICE

- ART. 1OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI
- ART. 3APPLICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 4PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- ART. 5SOGGETTI ACCERTATORI
- ART. 6PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
- ART. 7CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL P.V.A. DELLA VIOLAZIONE
- ART. 8RAPPORTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE
- ART. 9COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONI O DI
ARCHIVIAZIONE
- ART.10.....ORDINANZA – INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE
- ART. 11.....TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA – INGIUNZIONE
- ART. 12.....APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
- ART. 13.....PAGAMENTO RATEALE
- ART. 14.....DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE
- ART. 15.....ESECUZIONI DELLE SANZIONI
- ART. 16.....RINVIO
- ART. 17.....DIRITTO D'ACCESSO

ART. 18.....NORME FINALI

ART. 19.....ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

